

COPIA

Comune di Monzambano

Provincia di Mantova

C.A.P. 46040

(0376) 800502

C.F. 00159460203

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

cod.10854

N. 17
del 30.07.2015

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Propria) – ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CAPPA rag. Giorgio	PRESIDENTE	Presente
FORONI Lorena	CONSIGLIERE ANZIANO	Presente
RAJA Davide	CONSIGLIERE	Presente
GOZZI Cesare	CONSIGLIERE	Presente
TREMOLADA Raffaella	CONSIGLIERE	Presente
PEDERIVA Mattia	CONSIGLIERE	Presente
BANA Marina	CONSIGLIERE	Presente
GUERRA Antonella	CONSIGLIERE	Presente
VENTURELLI Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
BOMPIERI Angiolina	CONSIGLIERE	Presente
RAMA Alberto	CONSIGLIERE	Assente
STEFANONI Gabriele	CONSIGLIERE	Assente
MONILI Matteo	CONSIGLIERE	Presente
		Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, BOMPIERI Silvano, senza diritto di voto.

Partecipa alla seduta il vice-Segretario Comunale SERPELLONI dott.ssa Katia, la quale provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CAPPA rag. Giorgio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posta al N. 1 dell'ordine del giorno.

N. 17 del 30.07.2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Propria) – ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (IMU) e il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che disciplinano l'IMU;

CONSIDERATO CHE la disciplina dell'Imposta Municipale Propria è contenuta, oltre che nel sopra citato Decreto Legge 201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, espressamente richiamate dal D.L. 201/2011, e del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei Servizi Comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO CHE l'istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

PRESO ATTO inoltre **CHE:**

- l'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n.147 del 2013 ha modificato l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – con l'introduzione di significative novità nella disciplina dell'Imposta Municipale Propria stabilendo, in particolare, che, a decorrere dal 2014, l'Imposta Municipale Propria non si applica:
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - l'art. 9 bis del Decreto Legge n.47/2014, introdotto in fase di conversione nella Legge n.80/2014 dispone: "(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).

1. "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso....".

RICORDATO altresì che il Comune di Monzambano è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'art-7, comma 1, lettera h) del D.Lgs.n.504/1992, originariamente prevista dall'art.4, comma 5 bis del D.L. n.16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012 e dal D.M. 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito nella Legge n.34/2015 e s.m.e.i., per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di € 160.099,18 a fronte di un corrispondente incremento del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l'anno 2014;

RILEVATO, inoltre, che il medesimo art. 1 comma 707 lettera d) ha sostituito integralmente il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, limitando l'applicazione della detrazione alle sole abitazioni principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L'importo della detrazione è pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 ha stabilito che, sempre a decorrere dal 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO, inoltre, che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha sostituito il comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO, inoltre, che il già citato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede:

- al comma 6 che l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO, altresì, che l'art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che la legge n. 147 del 2013 prevede ai commi 640 e 677 che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

RITENUTO di deliberare per l'anno 2015 le seguenti aliquote:

- Aliquota altri immobili: 8,1 per mille
- Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 3,5 per mille
- Aliquota terreni agricoli: 7,6 per mille

RITENUTO, altresì, di prevedere che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere nel futuro alla concessione di agevolazioni per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli – figli/genitori), a condizione che l'utilizzatore abbia la residenza anagrafica nel fabbricato e limitatamente ad una sola unità immobiliare per soggetto passivo, ai fini anche di una valutazione della minore entrata, si prevede che:

- i soggetti che intendono usufruire di tale agevolazione debbano obbligatoriamente presentare entro il 31.12.2015 opportuna comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui viene dichiarato l'immobile per il quale si intende usufruire dell'agevolazione, i riferimenti catastali, il periodo di riferimento e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La modulistica sarà predisposta dall'ufficio e messa a disposizione anche sul sito istituzionale dell'ente. Oltre il 31.12.2015 le dichiarazioni, saranno accettate solo se pervenute prima dell'approvazione delle aliquote IMU per l'anno di riferimento.
- La mancata presentazione della suddetta comunicazione comporterà il mancato riconoscimento del diritto di fruizione dell'agevolazione stessa.
- Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio;

ATTESO CHE il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 605.736,50, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2015;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO infine l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

RILEVATO CHE, a norma dell'articolo 13, comma 13 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione sul proprio sito informatico, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO che con Deliberazione G.C. n. 33 del 23.07.2014 è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

E' presente ai lavori del Consiglio la Responsabile dell'Area Entrate Rag. Paola Magalini per fornire le informazioni tecniche necessarie.

Il Sindaco apre la seduta e cede la parola alla Responsabile dell'Area Entrate Rag. Paola Magalini per l'esposizione della deliberazione di cui all'oggetto.

Entra il consigliere Stefanoni Gabriele.

Rag. Magalini: l'IMU 2015, rispetto a quanto avvenuto nel 2014, presenta meno novità in quanto si è consolidata la normativa vigente. Si è consolidata la tassazione per i terreni agricoli. Per i cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.), dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una unità immobiliare a condizione che gli stessi cittadini siano pensionati nel paese estero e che il fabbricato non sia locato o ceduto in comodato.

L'Amministrazione ha ritenuto riconfermare la situazione 2014 in termini di aliquota.

La responsabile da lettura delle aliquote relative alle diverse fattispecie imponibili.

Sindaco: la novità di questa deliberazione è l'introduzione, quale volontà dell'Amministrazione, di un'agevolazione per gli immobili in comodato gratuito. Attualmente non c'è una banca dati ma c'è la volontà di costituirla per cui è stato predisposto un modello, da compilare da parte dei contribuenti, al fine anche di valutare la minore entrata in relazione alla diversa aliquota cui saranno sottoposte queste fattispecie imponibili per il 2016. Il principale vincolo è che il comodatario deve avere la residenza nel fabbricato e il controllo sarà fatto con l'intestatario della tassa rifiuti.

L'agevolazione varrà per un immobile.

Bompieri A.: l'importante è che a fronte di questo non si aumenti da un'altra parte.

Stefanoni: legge la propria dichiarazione che qui si riporta integralmente:

"Rilevo che il documento in approvazione è la fotocopia di quello votato il precedente anno per cui faccio fatica a comprendere le motivazioni che hanno spinto la nuova Amministrazione a presentarlo. Non più di un anno fa il Sindaco, vice-Sindaco e Assessore alla Cultura che attualmente ricoprono questi ruoli votarono contro lo stesso documento, oggi mi domando cosa sia cambiato rispetto ad allora se non che, essi stessi siano passati dai banchi della minoranza a quelli della maggioranza.

Questo ha poco a che vedere con la coerenza alle proprie idee. Cambiano i fattori ma non il risultato. IMU + TASI coincidono con il massimo previsto dalla normativa nazionale e non si è fatto alcun altro sforzo.

L'elemento capestro che obbliga a comunicare la concessione in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno di riferimento può creare discriminazione tra i cittadini che si trovano nelle medesime condizioni ma che per dimenticanza ovvero per scarsa o mancata informazione non abbiano prodotto la stessa comunicazione. Dubito che tale delibera Consigliere possa avere efficacia senza che venga modificato il regolamento della IUC.

Altro aspetto che è stato trascurato in questa delibera è quello relativo alla detrazione di € 200,00 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP (commi 1-bis e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015)."

Sindaco: è vero che avevamo votato contro ma era motivato in quanto non vi era stata una rivisitazione della spesa per cui non ci pareva giusto giustificare aliquote massime. Questa amministrazione in un mese non ha avuto il tempo per rivedere i servizi e la differenza ora è sostanziale.

Rag. Magalini - risponde al consigliere Stefanoni: non è possibile riportare per esteso in deliberazione tutta la normativa esistente relativamente ad un tributo. Vale il richiamo essendo normativa nazionale.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone alla votazione.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la normativa soprarichiamata;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 0, contrari n. 3 (Bompieri A., Stefanoni e Monili)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di determinare per l'anno **2015**, le seguenti aliquote:

- Aliquota altri immobili: 8,1 per mille
- Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9): 3,5 per mille
- Aliquota terreni agricoli: 7,6 per mille

3) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso;

4) in considerazione della volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere agevolazioni per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli – figli/genitori), a condizione che l'utilizzatore abbia la residenza anagrafica nel fabbricato e limitatamente ad una sola unità immobiliare per soggetto passivo, ai fini anche di una valutazione della minore entrata, si prevede che:

- i soggetti che intendono usufruire di tale agevolazione debbano obbligatoriamente presentare entro il 31.12.2015 opportuna comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui viene dichiarato l'immobile per il quale si intende usufruire dell'agevolazione, i riferimenti catastali, il periodo di riferimento e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La modulistica sarà predisposta dall'ufficio e messa a disposizione anche sul sito istituzionale dell'ente. Oltre il 31.12.2015 le dichiarazioni, saranno accettate solo se pervenute prima dell'approvazione delle aliquote IMU per l'anno di riferimento.

- la mancata presentazione della suddetta comunicazione comporterà il mancato riconoscimento del diritto di fruizione dell'agevolazione stessa.

- analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio;

5) di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – per la pubblicazione sul proprio sito informatico, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Con ulteriore votazione e con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 0, contrari n. 3 (Bompieri A., Stefanoni e Monili)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto delibera propedeutica al Bilancio di Previsione 2015, relativamente al quale verrà deliberata l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI MONZAMBANO

Provincia di Mantova

Ufficio di Segreteria *e-mail: segreteria@comune.monzambano.mn.it*

C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203

Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348 E mail info@comune.monzambano.mn.it

PEC: comune.monzambano@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. n. 17 del 30.07.2015

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2015.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Visti gli atti d'ufficio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica con i seguenti rilievi:

Monzambano, lì 25.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Cacioppo dott. Andrea)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE
(F.to Magalini rag. Paola)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAPPA rag. Giorgio

IL vice-SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERPELLONI dott.ssa Katia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

X E' pubblicata all'Albo Pretorio on-line, liberamente accessibile al pubblico, per n. 15 giorni consecutivi, in applicazione dell'art. 32, comma 1, L. n. 69 del 18.06.2009:

- il 26.08.2015 al N. **333** R.P.

X E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in applicazione del D. Lgs. n. 267/2000;

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 672/2000, in data 30.07.2015;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL vice-SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERPELLONI dott.ssa Katia

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 26.08.2015

IL vice-SEGRETARIO COMUNALE
SERPELLONI dott.ssa Katia

